

## **ORGANISMO DI MEDIAZIONE DIREKTA ADR**

Con la riforma del processo civile (l.69/2009), il Parlamento Italiano, anche al fine di ridurre i gravissimi ritardi processuali ed assicurare ai cittadini tempi e costi della giustizia sempre più contenuti, ha introdotto l'istituto della mediazione civile e commerciale quale strumento necessario per giungere in tempi brevi alla conciliazione. Uno strumento moderno già in uso in molti altri Paesi Europei con risultati molto positivi.

La gestione è affidata ad enti pubblici e privati previa autorizzazione ministeriale che ne riconosca i requisiti di professionalità, la struttura organizzativa e la sua diffusione sul territorio nazionale così come previsto dalla legge.

Il decreto legge 69/2013 (Decreto del fare), che è entrato in vigore il 22 giugno 2013, ha previsto una serie di interventi in materia di giustizia civile. Primo e più importante è stato il ritorno alla conciliazione obbligatoria; sono state, altresì, previste norme di reclutamento di personale ausiliario per abbattere l'arretrato civile in Corte d'Appello; e norme che bloccano gli abusi sul concordato. Un'operazione che nasconde l'obiettivo di rendere più affidabile la giustizia.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che nell'ottobre scorso dichiarò incostituzionali le misure applicative della conciliazione obbligatoria, sotto il profilo dell'eccesso di delega il Ministero della Giustizia ha corretto la norma ed ha previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità. Un'obbligatorietà che, nelle intenzioni dell'ufficio legislativo delle Giustizia, non fa più perno su una delega e non risulta più in conflitto con le conclusioni della Consulta.

Rispetto al vecchio assetto sono 8 i punti di novità:

1. Esclusione delle liti sulla responsabilità del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (le altre materia sono tutte confermate);
2. Introduzione della mediazione prescritta dal giudice, fuori dei casi di obbligatorietà ex ante e sempre nell'area generale dei diritti disponibili;
3. Integrale gratuità della mediazione anche nel caso del punto precedente, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4. Previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verificano con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione;
5. Forfettizzazione ed abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l'incontro preliminare;
6. Limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, invece di 4, trascorsi i quali il processo può essere sempre iniziato o proseguito;
7. Previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale, l'accordo concluso davanti al mediatore deve essere non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto dagli avvocati che assistono le parti;

8. Riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione legale, della qualifica di mediatori.

Inoltre, sulla falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice civile, alla prima udienza o, comunque, sino al termine dell'istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio.

Gli obiettivi che si pone la norma sono i seguenti:

1. Il Calo delle giacenze: in cinque anni il progetto messo a punto dal Governo ed inserito nel decreto legge prevede il raggiungimento di minori pendenze complessive per oltre un milione di controversie;

2. L'aumento delle definizioni: per effetto dell'introduzione dei giudici ausiliari l'aumento delle sentenze è stimato in quasi un milione (675.000 in primo grado e 262.000 in appello, 20.000 in Cassazione);

3. Le minori sopravvenienze: il filtro della mediazione civile dovrebbe condurre a circa 200.000 cause in arrivo in meno.

## **LINEE GUIDA (VADEMECUM) PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MEDIAZIONE**

*La mediazione si avvia con l'invio o il deposito dell'istanza all'organismo di mediazione. Sul sito sono indicate le mail relative alle segreterie delle città in cui sono presenti gli organismi della Direkta ADR.*

*L'organismo fissa il primo incontro, ex lege, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.*

*La procedura di mediazione ha una durata di 90 giorni dal giorno del deposito dell'istanza.*

*Il mediatore è nominato da Direkta ADR tra quelli iscritti presso l'organismo. I nominativi di ciascun mediatore sono consultabili sul sito.*

*Nell'istanza di mediazione la parte può esprimere una preferenza nella nomina del mediatore.*

*Il primo incontro si svolge entro 30 giorni dal deposito dell'istanza. L'obiettivo è quello di verificare, con l'ausilio del mediatore, le possibilità di successo del tentativo di conciliazione e, in caso positivo, di fissare un rinvio per lo svolgimento della stessa.*

*Le parti, persone fisiche, devono partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le persone giuridiche devono partecipare agli incontri attraverso un rappresentante p.t. fornito dei poteri per definire la controversia.*

*L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria per tutte le controversie per cui la procedura di mediazione è una condizione di procedibilità.*

*Nessuna indennità è dovuta se le parti durante il primo incontro, non essendoci le condizioni per il raggiungimento di un accordo, decidono di non mediare.*

*Qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, le indennità sono calcolate in base alle tabelle approvate dal Ministero della Giustizia.*